

Spett.le Amministrazione,

con la presente si trasmettono le richieste di chiarimenti, come indicato nella nota ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0002/0001 - Protocollo 0005820 - 2 - 27/01/2023, acquisita dal Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce con protocollo n. 3636/2023 del 27/01/2023.

Nel dettaglio sotto riportato, si indicano i singoli punti per i quali è richiesto lo specifico chiarimento.

Relazione R1

Punto 1)

In riferimento al punto suindicato:

“chiarire se è prevista la possibilità che i rifiuti putrescibili possano stazionare in impianto nel fine settimana o se la programmazione sarà gestita in maniera tale da consentire l'invio al trattamento di tutti i rifiuti entro il venerdì per impedire di avere, in stazionamento, rifiuti putrescibili nelle giornate di sabato e domenica”.

Si precisa che il rifiuto non staziona all'interno del capannone poiché la potenzialità dei compostatori a tamburo rotante è tarata sulla quantità di rifiuti in ingresso potenzialmente ricevibili, pertanto, l'impianto è in grado di lavorare nella stessa giornata le quantità scaricate. La potenzialità giornaliera richiesta non verrà mai superata e nel caso di fermo impianto e/o manutenzioni non si procederà all'accettazione dei rifiuti in ingresso. L'unica porzione di impianto in cui potenzialmente staziona il rifiuto a fine giornata è la tramoggia di carico la cui funzione è quella di equalizzare i flussi in ingresso ai compostatori a tamburo rotante e che a fine giornata sarà coperta, in modo da evitare il contatto con l'aria e la conseguente emissione nel capannone di sostanze a bassa soglia olfattiva.

Tale precisazione è stata aggiornata nella relazione R1 a pagina 31 (di 67), di cui si trasmette copia.

Relazione R17

Punto 2a)

“si fa riferimento ad un allegato, costituito da un modello di dichiarazione di conformità che, di fatto, non risulta essere presentato. Se ne richiede la trasmissione e, a tal proposito, si evidenzia

che tale modello dovrà essere redatto sotto forma di dichiarazione di veridicità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti la conformità del lotto di produzione ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. La scheda di conformità dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

I. ragione sociale del produttore

II. indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto

III. uso specifico (condizione a) previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto

IV. indicazione del numero del lotto di riferimento e relativa quantificazione

V. riferimento dei rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti”

È stato prodotto l'allegato “*dichiarazione di conformità*” che integra la Relazione 17 “Disciplina End Of Waste”. Tale allegato è conforme alle ultime tendenze giurisprudenziali del settore.

Punto 2b)

“per quanto riguarda la gestione dei carichi non conformi, per i quali viene riportato un cenno alla gestione, si richiede di specificare, come richiesto al punto 4. della nota prot. n. 82331/2022, se sia stata individuata un'area specifica per lo stoccaggio dei rifiuti, in attesa del respingimento, qualora tali operazioni non possano essere gestite nell'immediato, al momento del riscontro di situazioni di non conformità”

Si prevede che i carichi non conformi siano respinti dopo un esame visivo; tuttavia, si prevede un'area di stazionamento dei potenziali carichi respinti all'esterno del capannone, come meglio individuato nella tavola 3. Si precisa che in tale area il rifiuto stazionerà sul mezzo che lo ha portato, nell'attesa che il trasportatore produca la documentazione necessaria per l'istradamento del carico al giusto impianto di conferimento.

Punto 2c)

“nella descrizione delle procedure di accettazione della FORSU, per la caratterizzazione merceologica, si fa riferimento alla All. B DGRV 568/05: si richiede di indicare la norma tecnica ufficiale di riferimento della metodica che sarà utilizzata”

Il metodo riconosciuto per la caratterizzazione merceologica è il metodo ANPA RTI CTN RIF 1/2000, come aggiornato nella relazione R17.

Punto 2d)

“per il compost prodotto, come richiesto al punto 5., lettera c) della nota prot. n. 82331/2022, si chiede di specificare quali saranno le modalità di invio all'esterno, se lo stesso verrà direttamente caricato sui mezzi o insacchettato”

È stato precisato Relazione 17 “Disciplina End Of Waste”, a pagina 20, che il compost sarà direttamente caricato sui mezzi.

Punto 3)

“in relazione al punto 5., lettera e) della nota prot. n. 82331/2022: “sia definita la procedura per lo smaltimento del compost come rifiuto qualora le analisi non rispettino i criteri normativi del D.Lgs. n° 75 del 29.04.2010. A tal proposito, si chiede di indicare il codice EER, l'ubicazione in planimetria e le caratteristiche del relativo deposito temporaneo”, non risulta essere data una risposta esaustiva e non risulta essere individuata l'ubicazione in planimetria

È stata individuata, in legenda della tavola 10, la porzione dell'area impianto in cui sono ubicati i depositi temporanei

Relazione R2

Punto 4)

“per quanto riguarda il punto 7. della nota prot. n. 82331/2022, non risulta chiaro quale sia, in via definitiva, il volume di accumulo delle acque di prima pioggia. Nella relazione, è riportato un volume di 80 m³, invece, nella nota di descrizione sinottica delle integrazioni, viene dichiarato che “il volume utile dell'accumulo è pari a 68 mc tanto da consentire lo stoccaggio di almeno 4 mm di pioggia caduta, e lasciare un accumulo di 5 mc ca, per eventuale stoccaggio fanghi residui”; a tal proposito, non si condivide quanto dichiarato circa l'assunzione di un'altezza di pioggia pari a 4 mm per l'intera superficie considerata, in quanto, per il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, bisogna tenere in conto i criteri indicati nel R.R. n. 26/2013, considerando anche le superfici coperte qualora le stesse corrivano sulle superfici scolanti:

- i. di 5 (cinque) mm per superfici scolanti aventi estensione, valutata al netto delle aree a verde e delle coperture non carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse, inferiore o uguale a 10.000 (diecimila) mq;*

ii. *compresa tra 5 (cinque) e 2,5 (due virgola cinque) mm per le superfici scolanti di estensione rientranti tra 10.000 (diecimila) mq e 50.000 (cinquantamila) mq, valutate al netto delle aree a verde e delle coperture non carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse, in funzione dell'estensione dello stesso bacino correlata ai tempi di corrivazione alla vasca di prima pioggia”.*

Il volume di accumulo così come individuato (68 m³) è insufficiente e non considera il volume di sedimentazione fanghi, da calcolare in funzione della portata e della prevista quantità di fango generata dalle attività svolte sui piazzali afferenti al sistema di raccolta acque”

Il bacino scolante è compreso tra 10.000 (diecimila) mq e 50.000 (cinquantamila) mq, valutate al netto delle aree a verde e delle coperture non carrabili; pertanto, l'altezza di 4 mm scelta per dimensionare le vasche di prima pioggia è conforme al RR 26/20213 poiché compreso tra 5 (cinque) e 2,5 (due virgola cinque) mm. La relazione R2 conteneva il riferimento di 5 mm per mero rifiuto (e per questo è stata aggiornata). Pertanto, le considerazioni dimensionali fatte nella precedente nota sono tutt'ora valide. La ditta che si occuperà di montare l'impianto è la Depursystem Srl, che è stata contattata dalla Scrivente per dirimere alcuni dubbi sulle fattibilità del progetto e che ha garantito che in situazione analoghe l'impianto in progetto ha avuto delle ottime prestazioni.

Relazione R9)

Punto 5)

“il paragrafo dei rifiuti prodotti non è stato integrato con la richiesta di cui al punto 13, lett. a della richiesta di integrazioni: “attività di monitoraggio periodico dell'area di deposito temporaneo al fine di verificare la presenza della corretta indicazione della tipologia del rifiuto presente e la tenuta dei contenitori, ecc.”;

L'attività di monitoraggio è integrata con il periodico controllo visivo dell'area di deposito temporaneo, al fine di verificare la presenza dei cartelli di corretta indicazione della tipologia del rifiuto presente nell'area e la tenuta dei contenitori utilizzati nonché la corretta indicazione delle regole di deposito.

Punto 6)

“nel paragrafo Monitoraggio degli scarichi, in merito all’affermazione “L’impianto non produce reflui liquidi di processo”, si richiede di specificare quali siano le modalità di gestione delle acque di spurgo dello scrubber”

Le acque di spurgo dello Scrubber saranno avviate, previa caratterizzazione, a smaltimento in idonei impianti con cadenza annuale e/o a necessità in caso di pulizia del fondo Scrubber inferiore all’anno.

Punto 7)

“per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 14, lettera a. della nota prot. n. 82331/2022, di indicare “l’ubicazione dei pozzetti di campionamento degli scarichi S1 e S2 con apposita rappresentazione grafica”, è stata inserita, nella planimetria in coda al Piano di Monitoraggio e Controllo, l’ubicazione dei punti di scarico, ma risulta assente la rappresentazione grafica dei pozzetti di ispezione e prelievo, intesa come schema costruttivo di dettaglio”

È stata modificata la tavola 6, aggiungendo il dettaglio richiesto

Punto 8)

“per quanto riguarda la proposta dei piezometri, di nuova realizzazione, per il monitoraggio della falda:

- al fine di avere un’analisi del “bianco” dei terreni interessati dall’opera, si richiede che, in occasione dei carotaggi per l’infissione dei piezometri, si proceda all’analisi dei suoli costituenti le “carote”, prelevando aliquote diverse a seconda della stratigrafia del suolo. Tale attività dovrà integrare la fase ante-operam del Piano di Monitoraggio ambientale (documento R15) in cui dovrà anche essere definito il profilo analitico;*
- al termine delle attività di perforazione, si richiede di fornire le principali caratteristiche dei piezometri (coordinate geografiche, livello della falda, profondità del pozzo, diametro della tubazione, ecc.) ed una planimetria aggiornata della localizzazione”*

A tal riguardo, è stata integrata la relazione specificata con le richieste emerse.

Punto 9)

“integrare il Piano con i controlli da effettuare su compost in uscita come end of waste (EoW), riportati nella Relazione 17, come era stato richiesto al punto 17. della nota prot. n. 82331/2022”

A tal riguardo, è stata integrata la relazione specificata con le richieste emerse, per quanto riguarda i controlli di End of Waste (EoW)

Relazione R15

Punto 10)

“per le componenti rumore e vibrazioni e radiazioni ionizzanti, non risulta essere stato fornito alcun riscontro al parere dell’U.O. AFLE prot. 81359/2022 allegato alla richiesta di integrazioni prot. ARPA n. 82331 del 05/12/2022 (prot. Prov. n. 47977/2022)”

Per quanto riguarda il rumore, la relazione del piano di monitoraggio è stata aggiornata ad una valutazione annuale dello stesso in fase di gestione e si implementerà un registro di manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari.

Per la sezione radiazioni ionizzanti si è prodotta opportuna istruzione operativa (vedasi allegato “Sorveglianza radiometrica”, in formato di proposta, che verrà adottato dall’Esperto in Radioprotezione nominato) atta a superare fin da subito le richieste degli Enti con indicato la tipologia di portale e le varie aree per la gestione degli eventi radiometrici (a tal riguardo si rimanda alla tavola n. 9, già trasmessa).

I pareri appaiono positivi.

Cordialmente,

dott.ssa Natascia Vincenti, in qualità di Amministratore Unico della Società BVM AMBIENTE srls